



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 8 gennaio 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI - Presidente f.f.
- Cons. Pasquale PRINCIPATO - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente relatore

ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS LEGGE 190/2014

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);

Vista la deliberazione n. 59/2015/INPR relativa al programma 2015;

Udito il relatore, dott. Marco Di Marco;

PREMESSO

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.



Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato corpus normativo, peraltro non ancora definitivo, nell’ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall’art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell’ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/2014 testualmente dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni"*

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle

amministrazioni evocate al precedente comma 611, *"la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* recante *"le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"*.

La stessa norma dispone, inoltre, che *"tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che *"entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti"* parimenti *"trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata"*.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce *"elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*.

Alla stregua di tale quadro dispositivo la Sezione, ha ritenuto, nell'ambito della programmazione 2015, di prevedere un preliminare monitoraggio sui piani adottati dagli Enti della Regione Marche al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati riservandosi, in coerenza con la peculiare sequela procedimentale fissata dal legislatore, ulteriori, e più approfonditi, controlli di natura sostanziale all'esito dell'acquisizione della relazione sui risultati conseguiti da predisporre entro il 31 marzo 2016.

CONSIDERATO

che dalle verifiche svolte è emerso che l'Unione Montana dei Sibillini non ha ancora trasmesso il piano operativo di razionalizzazione, l'allegata relazione tecnica, nonché curato la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'amministrazione nella prescritta sezione "Amministrazione trasparente";



RILEVATO CHE

è decorso inutilmente il termine di scadenza di legge del 31 marzo 2015 senza che il suddetto comune abbia provveduto alla trasmissione dei documenti prescritti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche

INVITA

l'organo di vertice dell'Unione Montana dei Sibillini a trasmettere a questa Sezione il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica;

ASSEGNA

a tal fine termine di gg. 15 per il predetto adempimento, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale;

DISPONE


che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente dell'Unione Montana, al Presidente del Consiglio dell'Unione Montana ed all'Organo di revisione.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente delibera dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato ad Ancona, nella Camera di consiglio del 8 gennaio 2016.

Il relatore

Marco Di Marco



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



Depositata in Segreteria in data 11 GEN. 2016

DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dr. Carlo SERRA



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.52823441 del 11/01/2016